



COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

C.F. e P.I. 00469890305 – C.A.P. 33050

SERVIZIO TRIBUTI E ATTIVITÀ ECONOMICHE

Tel 0432/646140 646141 – fax 0432/646119

PEC comune.paviadiudine@certgov.fvg.it mail tributi@comune.paviadiudine.ud.it

ILIA ANNO 2023 - AVVISO

Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di ILIA- Imposta locale immobiliare autonoma – per l'anno corrente, con la presente si informa che:

- **Dal 1.1.2023 per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia è istituita l'ILIA** – Imposta locale immobiliare autonoma - disciplinata dalla Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 (L.R. istitutiva del nuovo tributo) al posto dell'IMU – Imposta municipale propria - disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il cambiamento normativo del presente tributo, che dal 2023 sostituisce l'IMU tuttora vigente per le altre Regioni del territorio nazionale, non ha determinato variazioni significative, ma si segnala che sono stati **istituiti nuovi codici tributo specifici da utilizzare per il pagamento dell'ILIA con modulo F24**;
- L'ILIA, come l'IMU, è una imposta di natura patrimoniale, che grava sui possessori e titolari di diritti reali su beni immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili). Sono **esenti** dal tributo **le abitazioni principali** non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e quelle assimilate da legge o da regolamento comunale ed anche **i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti** e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/3/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, nonché i **“fabbricati/beni merce”** di imprese costruttrici;
- Si richiama l'attenzione che, alla luce della **sentenza della Corte di Cassazione n.209 del 13/10/2022**, la quale ha dichiarato illegittimo la parte normativa IMU che richiedeva i requisiti di dimora e di residenza del possessore e del suo nucleo familiare, **per abitazione principale si intende l'immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente**;
- è stata riproposta la riduzione al 75% dell'imposta dovuta per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998 n.431 art.2 c.3 (i contratti stipulati dall'1.10.2017 devono rispettare l'accordo territoriale del 25.9.2017 e essere corredati dell'attestazione di conformità contrattuale se l'atto non è stato assistito delle organizzazioni di categoria);
- è stata riproposta la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni se non di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, se ricorrono determinate condizioni fissate nella norma stessa;
- è stata riproposta la riduzione del 50% dell'imposta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Regione a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato che siano **titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- con atto consiliare n.14 del 14/3/2023 è stato adottato il nuovo **regolamento comunale per la disciplina dell'ILIA**;
- con atto consiliare n.17 del 14/3/2023 sono state approvate **le aliquote e le agevolazioni ILIA per l'anno 2023 confermando quelle IMU vigenti al 2022** e l'importo annuo minimo dovuto pari a Euro 10,00;
- i valori di riferimento delle aree fabbricabili non sono ancora stati deliberati per l'anno 2022, per cui se non verrà adottata una nuova delibera entro i termini per il versamento a saldo, si intendono confermati quelli deliberati con atto giuntale n. 16 del 4/2/2021;
- **i possessori di aree edificabili** devono verificare la corrispondenza del valore applicato per il calcolo, tenuto conto che si applica il valore di riferimento deliberato dall'Ente se per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata ovvero nelle scritture contabili aziendali, un valore superiore, come previsto dall'art.7 del nuovo Regolamento comunale ILIA;
- il Comune, entro la scadenza dell'acconto, provvederà ad **inviare ai contribuenti** risultanti negli archivi informatici dell'ufficio tributi **soggetti al versamento** il prospetto del calcolo del dovuto sugli immobili posseduti ed **i moduli F24 precompilati per il pagamento dell'acconto e del saldo ILIA 2023**;
- il calcolo inviato all'acconto è conforme alle nuove disposizioni sulla modalità di calcolo e non necessiterà di conguaglio in sede di saldo, se non ci sono variazioni ai dati degli immobili posseduti o nuove disposizioni legislative;
- **il contribuente deve provvedere alle rispettive scadenze al calcolo o al conguaglio del dovuto se non perviene alcun invio o se ci sono delle variazioni nel corso dell'anno non ancora recepite nel calcolo o per ogni altra modifica o rettifica ai dati indicati nel prospetto di calcolo inviato, ed è invitato a contattare l'Ufficio Tributi in modo da consentire l'aggiornamento della banca dati.**

L'acconto scade il 16/06/2023 mentre il saldo il 18/12/2023.

Il termine per la presentazione delle autocertificazioni per l'aliquota agevolata 2023 è il 18/12/2023.

Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per gli anni 2021 2022, se dovuta, è il 30/06/2023 e per la dichiarazione ILIA 2023 è il 30/06/2024.

Sul sito internet del Comune di Pavia di Udine è stato inserito il collegamento al software  **Calcolo ILIA 23** che permette di calcolare gli importi dovuti e stampare i modelli di pagamento F24 per l'ILIA e può essere utilizzato anche per la regolarizzazione di eventuali versamenti tardivi IMU in ravvedimento operoso. L'utilizzo del software è gratuito. Per la corretta gestione del programma è necessario avere a disposizione i dati degli immobili (tipologia, rendita, tipo di utilizzo, quota di possesso, mesi di possesso, aliquota applicata).

Per ulteriori informazioni e per la modulistica è possibile consultare il sito internet del Comune di Pavia di Udine, **www.comune.paviadiudine.ud.it**, nella sezione ILIA 2023 dell'Ufficio Tributi e Attività Economiche.

Si segnala inoltre che dal sito comunale è possibile accedere, mediante il proprio SPID o le proprie credenziali assegnate, al Servizio on-line "UnicumData" messo a disposizione del cittadino dal Comune di Pavia di Udine.

Per ogni ulteriore informazione, chiarimento o per verificare la propria posizione ILIA, l'Ufficio Tributi è a disposizione degli utenti telefonicamente allo [0432/646140](tel:0432646140) [646141](tel:0432646141), all'indirizzo mail tributi@comune.paviadiudine.ud.it o in ufficio previo appuntamento durante il normale orario di apertura al pubblico (lunedì e martedì 9.30-12.30, giovedì 16.00-18.00).

Pavia di Udine, 8 maggio 2023



COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

C.F. e P.I. 00469890305 – C.A.P. 33050

SERVIZIO TRIBUTI E ATTIVITÀ ECONOMICHE

Tel 0432/646140– fax 0432/646119

PEC comune.paviadiudine@certgov.fvg.it mail tributi@comune.paviadiudine.ud.it

Informazioni per il calcolo dell'ILIA 2023

L'ILIA è dovuta dai possessori e titolari di diritti reali su beni immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili).

L' ILIA va calcolata per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, sul valore dell'immobile determinato secondo i seguenti criteri, già previsti per gli anni precedenti.

Per determinare la base imponibile di fabbricati e terreni, moltiplicare la rendita/il reddito dominicale rivalutati con i coefficienti riportati nella seguente tabella, in base alla tipologia di bene.

Tipologia di immobile	Categoria catastale	Rivalutazione	Coefficiente
Abitazioni	da A/1 a A/9	5%	160
Cantine e magazzini, garage/box, tettoie	C/2, C/6, C/7	5%	160
Uffici e studi privati	A/10	5%	80
Collegi, convitti, uffici pubblici, musei, etc.	B	5%	140
Negozi e botteghe	C/1	5%	55
Laboratori, impianti sportivi senza fini di lucro, stabilimenti balneari	C/3, C/4, C/5	5%	140
Opifici, alberghi, case di cura e ospedali, teatri, impianti, Fabbricati artigianali, industriali, commerciali, rurali, etc.	D (tranne i D/5)	5%	65
Istituti di credito	D/5	5%	80
Terreni agricoli, posseduti e condotti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti		25%	135
Altri terreni agricoli, terreni incolti, terreni non edificabili		25%	135

Per le aree fabbricabili, invece, la base imponibile è determinata dal valore venale di mercato.

I valori di riferimento sono quelli determinati con delibera di giunta n. 16 del 4/2/2021.

La detrazione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nella misura fissata dall'articolo 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022, ovvero euro 200,00; la stessa detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER o da altri Enti di edilizia residenziale pubblica.

Sono **esenti** dal tributo **le abitazioni principali** non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e quelle assimilate da legge o da regolamento comunale ed anche **i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti** e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/3/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, nonché i **“fabbricati/beni merce”** di imprese costruttrici.

Il versamento non va effettuato quando l'imposta annuale dovuta risulti pari o inferiore ad Euro 10.

Il pagamento va effettuato con modello F24 presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o BANCA o presso gli UFFICI POSTALI, anche mediante specifico bollettino su c/c postale n.1008857615, oppure on-line tramite i servizi di home banking, **avendo cura di indicare correttamente** il codice fiscale, **i nuovi codici tributo e il codice ente (G389)**. I titolari di partita I.V.A. devono provvedere al pagamento con modalità telematica.

Anche i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'ILIA, calcolata seguendo le disposizioni normative illustrate. Nel caso in cui non sia per loro possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti dall'estero, possono provvedere entro i termini di scadenza a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario della tesoreria del Comune di Pavia di Udine avendo cura di indicare correttamente nella causale: IL CODICE FISCALE del contribuente, la sigla ILIA COMUNE DI PAVIA DI UDINE e l'indicazione “Acconto” o “Saldo” e l'anno di riferimento.

Si riportano di seguito le aliquote e le agevolazioni deliberate con atto n.17 del 14/3/23 per il calcolo e i codici tributo per il pagamento dell'ILIA 2023.

ILIA 2023 - COMUNE DI PAVIA DI UDINE (UD) – G389 – RIEPILOGO ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI				
Tipologia di immobili	Aliquota %	Detraz	Cod. F24	Norma di rif.
Abitazioni principali, anche rurali, di categ.cat. A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 e relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziali per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	esenti		/	L.R. 17/2022 art.11 – c.1
Fabbricati assimilati all'abitazione principale	esenti		/	L.R. 17/2022 art.11 – c.1
Fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari	esenti		/	L.R. 17/2022 art.11 – c.1
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.4.2008	esenti		/	L.R. 17/2022 art.11 – c.1
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze , intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziali per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	4,00	200 euro	5900	L.R. 17/2022 art.9 – c.1
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art.4 della L.R. 17/2022 (se non ricorre la casistica di immobili in possesso dei requisiti per l'aliquota agevolata)	7,60		5901	L.R. 17/2022 art.9 – c.2
Altri fabbricati ad uso abitativo , diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2 della L.R. 17/2022 (se non ricorre la casistica di immobili in possesso dei requisiti per l'aliquota agevolata)	7,60		5901	L.R. 17/2022 art.9 – c.3
Altre abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n.431 con diritto a riduzione del 25% (*)	7,60		5901	L.R. 17/2022 art.10 – c.1
Unità immobiliari abitative regolarmente assegnate possedute da ATER (Aziende territoriali per l'edilizia residenziale) di cui alla L.R. 27 agosto 1999 n.24 che non presentano i requisiti di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008	4,60	200 euro	5901	L.R. 17/2022 art.9 – c.8 Regol.com. art.13- c.3
Abitazioni date in comodato a parenti in linea retta di 1°grado (genitori/figli) se diritto alla riduzione del 50% (*)	7,60		5901	L.R. 17/2022 art.8 – c.1
Abitazioni date in uso a parenti in linea retta di 1°grado (genitori/figli) se non diritto alla riduzione del 50% (*) Unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 -A/8-A/9, e relative pertinenze date in uso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che non rientrano nel beneficio di riduzione al 50% della base imponibile introdotto dalla Legge regionale 17/2022 per i comodati a parenti in linea retta entro il primo grado; il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi; al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente entro il 18 dicembre dell'anno di imposta deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune copia del contratto di comodato, se redatto, regolarmente registrato ovvero produrre al medesimo ufficio dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente gli estremi catastali dell'abitazione e delle pertinenze e nella quale si attesti la disponibilità dell'immobile posseduto al familiare quale abitazione; per la cessazione del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata va presentata la dichiarazione ILIA alla ordinaria scadenza annuale; mentre resta valida la certificazione già presentata se non sono variate le condizioni dichiarate e se non ricorrono i requisiti per la riduzione al 50% della base imponibile per i comodati a parenti in linea retta entro il primo grado prevista all'art. 8 della L.R.17/2022	4,60		5901	L.R. 17/2022 art.9 – c.8 Regol.com. art.13- c.3
Unica unità immobiliare a uso abitativo proprio , posseduta da residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia con diritto alla riduzione del 50% (*)	7,60		5901	L.R. 17/2022 art.10 – c.2
Abitazioni principali di cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE se non diritto alla riduzione del 50% (*) Una sola unità immobiliare ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 -A/8-A/9, e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'anagrafe comunale degli italiani residenti all'estero (AIRE), che non rientrano nel beneficio di riduzione della imposta introdotta all'art.10 dalla L.R. 17/2022, a condizione che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso, neppure parzialmente; al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente entro il 18 dicembre dell'anno di imposta deve produrre all'Ufficio Tributi del Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente gli estremi catastali dell'abitazione e delle pertinenze e nella quale si attestino i requisiti previsti per l'agevolazione e di non possedere altri immobili sul territorio italiano tenuti a disposizioni quali fabbricati ad uso abitativo proprio e dei propri familiari; per la cessazione del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata va presentata la dichiarazione ILIA alla ordinaria scadenza annuale; mentre resta valida la certificazione già presentata per l'IMU se non sono variate le condizioni dichiarate	4,60		5901	L.R. 17/2022 art.9 – c.8 Regol.com. art.13- c.3
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557 del 30/12/1993, classificati nel gruppo catastale D	1,00		5903	L.R. 17/2022 art.9 – c.4
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557 del 30/12/1993, diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D	1,00		5903	L.R. 17/2022 art.9 – c.4
Fabbricati strumentali all'attività economica classificati nel gruppo catastale D	7,60		5906	L.R. 17/2022 art.9 – c.7
Fabbricati strumentali all'attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D	7,60		5908	L.R. 17/2022 art.9 – c.7
Altri fabbricati classificati nel gruppo catastale D non rurali e non strumentali all'attività economica	7,60		5907	L.R. 17/2022 art.9 – c.8
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (“beni merce”)	esenti		/	L.R. 17/2022 art.11 – c.1
Terreni agricoli , terreni non edificabili e terreni non coltivati	7,60		5904	L.R. 17/2022 art.9 – c.5
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola	esenti		/	L.R. 17/2022 art.12 – c.1
Aree fabbricabili	7,60		5905	L.R. 17/2022 art.9 – c.6
Altri immobili, altri fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C e F non rientranti nelle tipologie precedenti	7,60		5909	L.R. 17/2022 art.9 – c.8

(*) si segnala di porre attenzione agli adempimenti previsti, al fine di poter usufruire delle agevolazioni applicabili (riduzione della base imponibile, riduzione di imposta, aliquota agevolata deliberata)